

Art. 13 **Iscrizione dei nuovi soci**

L'iscrizione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Provinciale territorialmente competente nella prima seduta successiva alla data di ricezione della domanda; detta delibera deve essere trasmessa al Consiglio Regionale e alla Sede Centrale. I documenti relativi all'iscrizione devono essere conservati dalla Sezione competente, che ne ha la responsabilità della custodia e della riservatezza. Il Consiglio Provinciale comunica all'aspirante socio l'esito della domanda entro 10 giorni dalla data di deliberazione subordinata al pagamento della quota sociale tramite delega INPS o bonifico bancario su conto corrente dedicato della Sede Centrale o bollettino postale su conto corrente postale della Sede Centrale. Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente. Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio. Ai soci è rilasciata la tessera sociale dalla Sezione competente, con l'indicazione della categoria di appartenenza. Le tessere, salvo diversa disposizione dell'Assemblea Nazionale, sono fornite dalla Sede Centrale e debbono essere annualmente rinnovate o vidimate. Le procedure di iscrizione e sostituzione delle tessere smarrite sono disciplinate dal Regolamento Generale Interno.

Art. 13 (R)

Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio effettivo e aggregato, l'interessato deve presentare domanda al Presidente Provinciale ENS competente per territorio con apposito modulo fornito dalla Sede Centrale, in cui dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre le proprie generalità, la cittadinanza, la residenza, lo stato civile e di famiglia. Alla domanda devono essere allegati:

- a) n. 1 fotografia in formato tessera;
- b) copia del certificato rilasciato dalla Commissione Medica di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381 e s.m.i.

L'iscrizione ha effetto dalla data di ricezione della domanda. Nella domanda di iscrizione in qualità di socio aggregato legale rappresentante di minore sordo o interdetto giudiziale va dichiarata la posizione giuridica del richiedente nei confronti del socio rappresentato. Il minore sordo che al compimento della maggiore età intende iscriversi all'ENS deve presentare domanda come socio effettivo. Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio aggregato colui che è divenuto sordo profondo a qualsiasi età, all'atto della presentazione della domanda deve produrre la certificazione medica attestante la condizione di invalidità. Per l'iscrizione all'ENS in qualità di socio sostenitore, l'interessato deve presentare domanda con apposito modulo fornito dalla Sede Centrale con allegata n. 1 fotografia in formato tessera. Sull'iscrizione nell'albo onorifico dei soci onorari delibera il Consiglio Direttivo della Sede Centrale *motu proprio* o su proposta

del Consiglio Provinciale e/o Consiglio Regionale competente per territorio, il quale dovrà relazionare sulla figura del candidato e sui meriti debitamente attestati.

Ai soci onorari è consegnato un diploma a firma del Presidente Nazionale e del Consiglio Direttivo.

In caso di smarrimento o di furto della tessera ENS il titolare, per ottenere il duplicato, deve produrre alla Sezione Provinciale di appartenenza una richiesta scritta con allegata la copia della denuncia presentata presso le competenti Autorità.